

COPIA

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI PILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 28 del 15.11.2013

OGGETTO: "Approvazione Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi – T.A.R.E.S., Piano finanziario e tariffe anno 2013".

L'anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di novembre alle ore 18,30 presso la sede dell'Ente.

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell'Ente.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME		Presente	Assente
1 – COTTURA ENRICO	Sindaco	x	
2 – GILARDI GERMANO	Consigliere	x	
3 – GIANOTTI BRUNO	"	x	
4 – GATTI MASSIMO	"	x	
5 – PRANDINA LUCA	"		x
6 – GIANOTTI LUCIANO	"	x	
7 – DEBLASI MARCO	"		x
Totale		5	2

Presiede il Sindaco Sig. Cottura Enrico il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario dell'Ente Sig. Garavaglia Dr.Tiziano con le funzioni previste dal D.Lgs. 267/00.

Il Sindaco propone l'adozione della seguente deliberazione:

“ APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI –“TARES” -PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2013 “. -

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e smi, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1** . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale**, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

- **TARES**

- **comma 22.** Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24.** Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 46.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della TARSU.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", allegato A alla presente deliberazione;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (allegato B) e le tariffe anno 2013 (allegato C);

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il DL 102/2013 con cui si stabilisce che, per l'anno 2013 è differito al 30 NOVEMBRE 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", (allegato A) ;

2) di approvare l'allegato piano finanziario (allegato B) del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2013, come da prospetto allegato (allegato C).

4)di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

5)di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile come risulta dalla seguente votazione: voti favorevoli n. 4 – astenuti n. 1 (Gianotti Luciano)

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole per quanto di competenza.

F.to Garavaglia Tiziano

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico-contabile.

F.to Toietti Daniela

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione;

Con voti n. 4 favorevoli e n. 1 astenuto (Gianotti Luciano)

DELIBERA

Di approvarla in ogni parte e condizione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Enrico Cottura

Il Segretario Comunale
Tiziano Garavaglia

Certificato di pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 26/11/2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 10/12/2013 ai sensi del D.Lgs. 267/00.
Addì 26/11/2013

Il Segretario dell'Ente

Certificato di esecutività

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi D.Lgs. 267/00.

Addì

Il Segretario dell'Ente

- ~~ORIGINALE~~ Della Deliberazione
- COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo.

Addì 26/11/2013

Il Segretario dell'Ente

COMUNE DI PILA

(Provincia di VERCELLI)

Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 28 del
15/11/2013

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 10 C. 4-quater , del decreto legge n. 23/2013 (convertito in Legge 64/2013), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [*alternativa*: su tre lati] verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

c) le aree scoperte non operative delle attività economiche art. 10, c.3, del D.L. 35/2013.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti

o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 .

4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1 % e un massimo del 3 %.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di DUE unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 31, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 5 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 24.

TITOLO IV – Riduzioni

Art. 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste nella frazione Micciolo, non raggiunta da strada carrozzabile e distante oltre 1 Km. dal più vicino punto di raccolta.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 24. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 25. Aliquote

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 26. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) ;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 28. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 29. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 1000 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a tre rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 37. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 30. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 31. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo

l'ammontare complessivo in DUE rate scadenti nei mesi di Aprile e Ottobre , con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di Aprile di ciascun anno.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ovvero tramite servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario art. 10,c.3, lett. B, del D.L. 35/2013.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 32. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 33. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 32, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 34. Importi Minimi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni

amministrative e interessi, non superiori, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 35. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 37. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 38. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 39. Disposizioni per l'anno 2013

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è gestito direttamente dal Comune .
2. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in due rate scadenti il 16 Dicembre e il 16 Febbraio 2014.
3. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente alla prima rata scadente il 16 Dicembre.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e

veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	03. Stabilimenti balneari
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04. Esposizioni, autosaloni
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante
06. Autosaloni, esposizioni	06. Alberghi senza ristorante
07. Alberghi con ristorante	07. Case di cura e riposo
08. Alberghi senza ristorante	08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	09. Banche ed istituti di credito
10. Ospedali	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Agenzie, studi professionali, uffici	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Banche e istituti di credito	12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Banchi di mercato beni durevoli	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	16.1 Sottocategoria Bar e ristoranti
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	17. Bar, caffè, pasticceria
20. Attività industriali con capannoni di produzione	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
23. Birrerie, hamburgerie, mense	21. Discoteche, night club
24. Bar, caffè, pasticceria	
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	
26. Plurilicenze alimentari e miste	
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	
28. Ipermercati di generi misti	
29. Banchi di mercato generi alimentari	
30. Discoteche, night club	



Tares

metodo normalizzato

SIMULAZIONE CALCOLI COMUNI < 5000 ABITANTI

NORD

D.P.R. 27 Aprile 1999, n.158

elaborato dall'Ufficio Studi sulla Tariffa coordinato dalla SISCOM
V.2

Metodo Normalizzato

per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

1) Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio la gestione dei Rifiuti solidi Urbani

Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente

CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente

IP = inflaz.programm. Anno riferimento

X = recupero produttività per anno riferimento

CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

2) Composizione della tariffa di riferimento

2.1 Costi operativi di gestione : CG

a) CGIND **(costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)**

spazzamento strade e piazze (CSL)

raccolta e trasporto (CRT)

trattamento e smaltimento RSU (CTS)

altri costi (AC)

b) CGD **(costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)**

costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della

vendita di materiali e energia da rifiuti)

2.2 Costi Comuni (CC)

a) CARC costi amministrativi (accertamento, riscossione, contenzioso)

b) CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%)

c) CCD costi comuni diversi

2.3 Costi d'uso del capitale (CK)

(ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)

RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti (Kg)

103.422,00

RIPARTIZIONE UTENZE TRA DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Utenze domestiche

401

Utenze non domestiche

10

TOTALE UTENZE

411

% Calcolata	% Corretta
97,57	0,00
2,43	0,00
100,00	

RIPARTIZIONE SUPERFICI TRA DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Superfici utenze domestiche

37.143,00

96,39 %

Superfici utenze non domestiche (somma tabella sottostante)

1.391,00

3,61 %

TOTALE SUPERFICI

38.534,00

100,00 %

INCIDENZA DATI TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA SUL TOTALE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici

Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kc, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul totale di rifiuti prodotti.

PORRE UNA X A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO

MIN	X
MAX	
Ps(%)	

ATTIVITA' PRODUTTIVE	gg	Kd.min	Kd.max	kd prop.	kd	tot.superf.	sup.corretta
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	365	2,60	4,20	2,60			0,00
2 Campeggi, distributori carburanti	365	5,51	6,55	5,51			0,00
3 Stabilimenti balneari	365	3,11	5,20	3,11			0,00
4 Esposizioni, autosaloni	365	2,50	3,55	2,50		117	292,50
5 Alberghi con ristorante	365	8,79	10,93	8,79			0,00
6 Alberghi senza ristorante	365	6,55	7,49	6,55	7,49	119	891,31
7 Case di cura e riposo	365	7,82	8,19	7,82			0,00
8 Uffici, agenzie, studi professionali	365	8,21	9,30	8,21			0,00
9 Banche ed istituti di credito	365	4,50	4,78	4,50			0,00
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni c	365	7,11	9,12	7,11			0,00
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	365	8,80	12,45	8,80			0,00
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, pa	365	5,90	8,50	5,90		480	2.832,00
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	365	7,55	9,48	7,55			0,00
14 Attività industriali con capannoni di produzione	365	3,50	7,50	3,50			0,00
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	365	4,50	8,92	4,50		300	1.350,00
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	365	39,67	60,88	39,67			0,00
17 Bar, caffè, pasticceria	365	29,82	51,47	29,82			0,00
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimenta	365	14,43	19,55	14,43		40	577,20
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	365	12,59	21,41	12,59			0,00
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	365	49,72	85,60	49,72			0,00
21 Discoteche, night club	365	8,56	13,45	8,56			0,00
sc1 Bar e ristoranti	365			0,00	15,71	335	5.261,73
sc2 eventuale sub-categoria 2	365			0,00			0,00
sc3 eventuale sub-categoria 3	365			0,00			0,00
sc4 eventuale sub-categoria 4	365			0,00			0,00
sc5 eventuale sub-categoria 5	365			0,00			0,00
g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	0	8,90	14,58	8,90			0,00
g2 Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0	39,67	60,88	39,67			0,00
g3 Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria	0	29,82	51,47	29,82			0,00
g4 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari	0	28,70	56,78	28,70			0,00
						1.391	11.204,74

Aumento utenze giornaliere (<=100%) 0,00

quindi l'rnd (incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:

l'rnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100	% calcolata	% corretta
11.204,74 / 103.422,00 *	100	

Ripartizione QTA rifiuti prodotti tra utenze domestiche e utenze non domestiche

TOTALE RIFIUTI PRODOTTI (Kg)	103.422,00
QTA rifiuti NON domestici (Kg)	11.204,74
QTA rifiuti domestici (Kg)	92.217,26

Metodo Normalizzato

Pareggio di bilancio

costi

3) Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i costi di:

. Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL)	6.997,00
. Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC)	4.000,00
. Costi generali di gestione (CGG)	428,46
. Costi comuni diversi (CCD)	
. Altri costi (AC)	607,33
. Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK)	2.487,00
Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK	14.519,79
Quota per Istituti Scolastici	
Totali costi fissi	14.519,79

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

. Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT)	9.247,76
. Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS)	5.641,33
. Costi di raccolta differenziata (CRD)	21.439,57
. Costo di trattamento e riciclo (CTR)	1.520,66
Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR	37.849,32
Contributi Differenziata	
Totali costi variabili	37.849,32

TOTALE COSTI **52.369,11**

Metodo Normalizzato

3) Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

Ripartizione Costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti

	Importo	% Calcolata	% Corretta
TOTALE COSTI FISSI (in base a % N.Ut)	14.519,79		
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche	14.166,51	97,57	0,00
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	353,28	2,43	0,00

Ripartizione Costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI (in base a %Rifiuti)	37.849,32		
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche	33.748,73	89,17	0,00
Costi variabili attribuiti alle utenze NON domestiche	4.100,59	10,83	0,00

ARTICOLAZIONE TARIFFA A REGIME

Utenze Domestiche

parte Fissa

è calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

parte Variabile

Si ottiene come prodotto della quota unitaria (tra rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corredata da coeffic. di proporzionalità) per un coeff.di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

utenze NON Domestiche

parte Fissa

La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella categorie)

parte Variabile

Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m²) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m² che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)

Metodo Normalizzato

4) Articolazione della Tariffa a Regime Utenze Domestiche

4.1) Calcolo della parte Fissa della Tariffa

(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

definizioni:

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

$$TFd(n,S) = Quf * S * Ka(n)$$

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e sup.totale corretta da coefficiente di adattamento

$$Quf = Ctuf / \text{Somatoria } S(n) * Ka(n)$$

Ctuf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

Utenze	comp.n.f.	superficie	Ka	superficie adatt.
43	1	3.710	0,84	3.116,74
338	2	29.363	0,98	28.775,54
12	3	1.633	1,08	1.763,64
5	4	808	1,16	937,28
3	5	637	1,24	789,88
0	6 e magg	0	1,30	0,00
401		36.151		35.383,08

Tariffa al mq superficie adatt.	Gettito totale
0,33632	1.247,86
0,39237	11.521,02
0,43241	706,12
0,46444	375,26
0,49647	316,25
0,52049	0,00
Quf*Ka	14.166,51

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

$$Quf = Ctuf / \text{Somatoria } S(n) * Ka(n)$$

14.166,51	/	35.383,08	=	0,40038 €/m2
-----------	---	-----------	---	------------------------

Quf

Metodo Normalizzato

4.2) Calcolo della parte Variabile Utenze Domestiche

Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

$$TVd(n,S) = Quv * Kb * Cu$$

definizioni:

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familia

Qtot = quantita' totale rifiuti

$$Quv = Qtot / \text{Somatoria di } (N(n) * Kb(n))$$

PORRE UNA "X" A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO

MINIMO	X
MEDIO	
MASSIMO	
Ps(%)	

Per il Calcolo del Quv Tabella 2 - coeff. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa ut.domestiche

comp.n.f.	Kbmin	Kbmed	Kbmax	Kb	n.nuclei(*)	N(n)*Kb
1	0,6	0,8	1,0	1,0	42,40	42,40 (*)
2	1,4	1,6	1,8	1,8	323,60	582,48 (*)
3	1,8	2,0	2,3	2,0	12,00	24,00 (*)
4	2,2	2,6	3,0	2,2	5,00	11,00 (*)
5	2,9	3,2	3,6	2,9	3,00	8,70 (*)
6 e magg	3,4	3,7	4,1	3,4	0,00	0,00 (*)
					386,00	668,58

Quv*Cu*Kb	
Tv x nucleo	tot.gettito
50,47822	2.140,28
90,86079	29.402,55
100,95643	1.211,48
111,05208	555,26
146,38683	439,16
171,62594	0,00
	33.748,73

(*) :(Numero nuclei conteggiati al netto delle detrazioni come da tabella Esenzioni)

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rifiuti/somm.N.ut*Kb

Quv

92.217,26	/	668,58	=	137,93004
-----------	---	--------	---	-----------

Kg

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom.

Cu

33.748,73	/	92.217,26	=	0,36597
-----------	---	-----------	---	---------

€/Kg

Metodo Normalizzato

4.3) Calcolo della parte Fissa della Tariffa per NON domestiche

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)$$

Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria €/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuiti alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

$$Qapf = Ctapf / \text{Sommatoria Sap} * Kcap$$

PORRE UNA X A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO

MIN	X
MAX	
Ps(%)	

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc min.	Kc max.	Kc prop.	Kc	tot.superf.	sup.corretta	tar. al mq.	tot.gettito
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,32		0	0,00	0,08353	0,00
2 Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,67		0	0,00	0,17489	0,00
3 Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,38		0	0,00	0,09919	0,00
4 Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,30		117	35,10	0,07831	9,16
5 Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,07		0	0,00	0,27930	0,00
6 Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,80		119	95,20	0,20883	24,85
7 Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,95		0	0,00	0,24798	0,00
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,00		0	0,00	0,26103	0,00
9 Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,55		0	0,00	0,14357	0,00
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri b	0,87	1,11	0,87		0	0,00	0,22710	0,00
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,07		0	0,00	0,27930	0,00
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricist	0,72	1,04	0,72		480	345,60	0,18794	90,21
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92		0	0,00	0,24015	0,00
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,43		0	0,00	0,11224	0,00
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55		300	165,00	0,14357	43,07
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	4,84		0	0,00	1,26339	0,00
17 Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64		0	0,00	0,95015	0,00
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim	1,76	2,38	1,76		40	70,40	0,45942	18,38
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,54		0	0,00	0,40199	0,00
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,06		0	0,00	1,58185	0,00
21 Discoteche, night club	1,04	1,64	1,04		0	0,00	0,27147	0,00
sc1 Bar e ristoranti			0,00	1,92	335	642,10	0,50032	167,61
sc2 eventuale sub-categoria 2			0,00		0	0,00	0,00000	0,00
sc3 eventuale sub-categoria 3			0,00		0	0,00	0,00000	0,00
sc4 eventuale sub-categoria 4			0,00		0	0,00	0,00000	0,00
sc5 eventuale sub-categoria 5			0,00		0	0,00	0,00000	0,00
g1 Utenze giornaliere: Banche di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,09		0	0,00	0,28452	0,00
g2 Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	7,42	4,84		0	0,00	1,26339	0,00
g3 Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64		0	0,00	0,95015	0,00
g4 Utenze giornaliere: Banche di mercato generi alimentari	3,50	6,92	3,50		0	0,00	0,91361	0,00
					1.391	1.353,40		353,28

quindi il Qapf (quota unitaria €/m2) risulta essere di:

$$Qapf = Ctfund / \text{Sommatoria Stot} * Kc$$

Qapf

$$353,28 / 1.353,40 = 0,26103$$

€/m2

Metodo Normalizzato

4.4) Calcolo parte Variabile della Tariffa per NON domestiche

si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

$$TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)$$

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

Sap= superficie locali dove si svolge l'attività produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom.

Cu

4.100,59

/

11.204,74

=

0,36597

€/Kg

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kd	tot.superf.	tariffa v/m2	tot.gettito	Kg. Teorici
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	0	0,95152	0,00	0,00
2 Campeggi, distributori carburanti	5,51	0	2,01649	0,00	0,00
3 Stabilimenti balneari	3,11	0	1,13817	0,00	0,00
4 Esposizioni, autosaloni	2,50	117	0,91492	107,05	292,50
5 Alberghi con ristorante	8,79	0	3,21687	0,00	0,00
6 Alberghi senza ristorante	7,49	119	2,74111	326,19	891,31
7 Case di cura e riposo	7,82	0	2,86188	0,00	0,00
8 Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	0	3,00461	0,00	0,00
9 Banche ed istituti di credito	4,50	0	1,64686	0,00	0,00
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	0	2,60204	0,00	0,00
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	0	3,22053	0,00	0,00
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	480	2,15922	1.036,43	2.832,00
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	0	2,76307	0,00	0,00
14 Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	0	1,28089	0,00	0,00
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	300	1,64686	494,06	1.350,00
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	0	14,51802	0,00	0,00
17 Bar, caffè, pasticceria	29,82	0	10,91322	0,00	0,00
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	40	5,28094	211,24	577,20
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	0	4,60756	0,00	0,00
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	0	18,19601	0,00	0,00
21 Discoteche, night club	8,56	0	3,13270	0,00	0,00
sc1 Bar e ristoranti	15,71	335	5,74816	1.925,63	5.261,73
sc2 eventuale sub-categoria 2	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
sc3 eventuale sub-categoria 3	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
sc4 eventuale sub-categoria 4	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
sc5 eventuale sub-categoria 5	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	8,90	0	3,25713	0,00	0,00
g2 Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67	0	14,51802	0,00	0,00
g3 Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria	29,82	0	10,91322	0,00	0,00
g4 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari	28,70	0	10,50333	0,00	0,00
		1.391		4.100,59	11.204,74

Metodo Normalizzato

Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche

Tariffa fissa al mq per componenti per le utenze domestiche

$$TFd \text{ al mq} = Quf * Ka(n)$$

comp.n.f.	Ka	Quf	Tf al mq
1	0,84	0,40038	0,33632
2	0,98	0,40038	0,39237
3	1,08	0,40038	0,43241
4	1,16	0,40038	0,46444
5	1,24	0,40038	0,49647
6 e mag	1,30	0,40038	0,52049

Tariffa variabile al mq per componenti per le utenze domestiche

$$TVd(n,S) = Quv * Kb * Cu$$

comp.n.f.	Kb	Cu	Quv	Tv pe comp.
1	1,00	0,36597	137,93004	50,47822
2	1,80	0,36597	137,93004	90,86079
3	2,00	0,36597	137,93004	100,95643
4	2,20	0,36597	137,93004	111,05208
5	2,90	0,36597	137,93004	146,38683
6 e mag	3,40	0,36597	137,93004	171,62594

Metodo Normalizzato

**Una famiglia di n. 1 componenti
con una abitazione di n. 100 m2**

pagherà:

	Quf	m2	ka		
Tariffa Parte Fissa	0,40038	100,00	0,84	=	33,63
	Quv	kb	cu		
Tariffa Parte Variabile	137,93004	1,00	0,36597	=	50,48

Totale € **84,11**

**Una famiglia di n. 2 componenti
con una abitazione di n. 100 m2**

pagherà:

	Quf	m2	ka		
Tariffa Parte Fissa	0,40038	100,00	0,98	=	39,24
	Quv	kb	cu		
Tariffa Parte Variabile	137,93004	1,80	0,36597	=	90,86

Totale € **130,10**

**Una famiglia di n. 3 componenti
con una abitazione di n. 100 m2**

pagherà:

	Quf	m2	ka		
Tariffa Parte Fissa	0,40038	100,00	1,08	=	43,24
	Quv	kb	cu		
Tariffa Parte Variabile	137,93004	2,00	0,36597	=	100,96

Totale € **144,20**

**Una famiglia di n. 4 componenti
con una abitazione di n. 100 m2**

pagherà:

	Quf	m2	ka		
Tariffa Parte Fissa	0,40038	100,00	1,16	=	46,44
	Quv	kb	cu		
Tariffa Parte Variabile	137,93004	2,20	0,36597	=	111,05

Totale € **157,50**

**Una famiglia di n. 5 componenti
con una abitazione di n. 100 m2**

pagherà:

	Quf	m2	ka		
Tariffa Parte Fissa	0,40038	100,00	1,24	=	49,65
	Quv	kb	cu		
Tariffa Parte Variabile	137,93004	2,90	0,36597	=	146,39

Totale € **196,03**

**Una famiglia di n. 6 o più componenti
con una abitazione di n. 100 m2**

pagherà:

	Quf	m2	ka		
Tariffa Parte Fissa	0,40038	100,00	1,30	=	52,05
	Quv	kb	cu		
Tariffa Parte Variabile	137,93004	3,40	0,36597	=	171,63

Totale € **223,67**

Metodo Normalizzato utenze non domestiche

Una Banca

con una superficie di n. 100 m2

Pagherà:

	Qapf	Sup	Kc		
Tariffa Parte Fissa	0,26103	100,00	0,55	=	14,36

	Cu	Sup	Kd		
Tariffa Parte Variabile	0,36597	100,00	4,50	=	164,69

Totale € **179,04**

Un Ufficio

con una superficie di n. 100 m2

Pagherà:

	Qapf	Sup	Kc		
Tariffa Parte Fissa	0,26103	100,00	1,00	=	26,10

	Cu	Sup	Kd		
Tariffa Parte Variabile	0,36597	100,00	8,21	=	300,46

Totale € **326,56**

Un Bar

con una superficie di n. 100 m2

Pagherà:

	Qapf	Sup	Kc		
Tariffa Parte Fissa	0,26103	100,00	3,64	=	95,02

	Cu	Sup	Kd		
Tariffa Parte Variabile	0,36597	100,00	29,82	=	1.091,32

Totale € **1.186,34**

Piano finanziario gestione Tares

COSTI							
	parte fissa	parte variabile	totale	Costi di gestione	parte fissa	parte variabile	totale
Utenze Domestiche	14.166,51	33.748,73		Costi di gestione			
Totale Utenze Domestiche			47.915,24	Costi Comuni - CC			
Utenze non domestiche							
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,00	0,00	0,00	CARC-Costi amministrativi di accertamento, riscoss	4.000,00	-	
Campeggi, distributori carburanti	0,00	0,00	0,00	CGG-Costi generali di gestione	428,46	-	
Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00	CCD-Costi comuni diversi	0,00	-	
Esposizioni, autosaloni	9,16	107,05	116,21	Totale Costi comuni	4.428,46	0,00	4.428,46
Alberghi con ristorante	0,00	0,00	0,00	Costi operativi di gestione - CG			
Alberghi senza ristorante	24,85	326,19	351,04	Costi di gestione ciclo servizi - CGIND			
Casa di cura e riposo	0,00	0,00	0,00	CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade	6.997,00	-	
Uffici, agenzie, studi professionali	0,00	0,00	0,00	CRT-Costi di raccolta e trasporto RSU	-	9.247,76	
Banche ed istituti di credito	0,00	0,00	0,00	CTS-Costi di trattamento e smaltimento RSU	-	5.641,33	
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferram	0,00	0,00	0,00	AC-Altri costi	607,33	-	
Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	0,00	0,00	0,00	Totale costi ciclo servizi - CGIND	7.604,33	14.889,09	22.493,42
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbri	90,21	1.036,43	1.126,64	Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD			
Carnozzeria, autofficina, elettrauto	0,00	0,00	0,00	CRD-Costi di raccolta differenziata per materiale	-	21.439,57	
Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00	CTR-Costi di trattamento e riciclo	-	1.520,66	
Attività artigianali di produzione beni specifici	43,07	494,06	537,13	Totale Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD	0,00	22.960,23	22.960,23
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,00	0,00	0,00	Totale costi di gestione	12.032,79	37.849,32	49.882,11
Bar, caffè, pasticceria	0,00	0,00	0,00				
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	18,38	211,24	229,61	Costi d'uso capitale dell'anno - KC			
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	0,00	0,00	Ammortamenti	2.487,00	-	
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	0,00	Accantonamenti	0,00	-	
Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00	Renumeraazione capitali	0,00	-	
Bar e ristoranti	167,61	1.925,63	2.093,24				
eventuale sub-categoria 2	0,00	0,00	0,00				
eventuale sub-categoria 3	0,00	0,00	0,00	Totale costi d'uso di capitale	2.487,00	0,00	2.487,00
eventuale sub-categoria 4	0,00	0,00	0,00	Quote per istituti scolastici	0,00	-	
eventuale sub-categoria 5	0,00	0,00	0,00	Contributi differenziata	-	0,00	
Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0,00	0,00				
Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pu	0,00	0,00	0,00				
Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria	0,00	0,00	0,00				
Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari	0,00	0,00	0,00				
Totale Utenze non Domestiche	353,28	4.100,59	4.453,87	Totale Quote istituti scolastici	0,00	0,00	0,00
Totale Costi					14.519,79	37.849,32	52.369,11

PERCENTUALE COPERTURA

100,00

Metodo Normalizzato

Calcolo componente Servizi

	Domestica	NonDomestica	Totale
Importo componente servizi	10.845,36	417,30	11.262,66

a) Utenze domestiche

comp.n.f.	Superficie	Tariffa componente servizi	Importo componente servizi
1	3.710	0,30	1.113,12
2	29.363	0,30	8.808,84
3	1.633	0,30	489,90
4	808	0,30	242,40
5	637	0,30	191,10
6 e magg	0	0,30	0,00
	36.151		10.845,36

b) Utenze non domestiche

	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Superficie	Tariffa componente servizi	Importo componente servizi
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0	0,30	0,00
2	Campeggi, distributori carburanti	0	0,30	0,00
3	Stabilimenti balneari	0	0,30	0,00
4	Esposizioni, autosaloni	117	0,30	35,10
5	Alberghi con ristorante	0	0,30	0,00
6	Alberghi senza ristorante	119	0,30	35,70
7	Case di cura e riposo	0	0,30	0,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0	0,30	0,00
9	Banche ed istituti di credito	0	0,30	0,00
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0	0,30	0,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0	0,30	0,00
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	480	0,30	144,00
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0	0,30	0,00
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0	0,30	0,00
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	300	0,30	90,00
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0	0,30	0,00
17	Bar, caffè, pasticceria	0	0,30	0,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	40	0,30	12,00
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0,30	0,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0	0,30	0,00
21	Discoteche, night club	0	0,30	0,00
sc1	Bar e ristoranti	335	0,30	100,50
sc2	eventuale sub-categoria 2	0	0,30	0,00
sc3	eventuale sub-categoria 3	0	0,30	0,00
sc4	eventuale sub-categoria 4	0	0,30	0,00
sc5	eventuale sub-categoria 5	0	0,30	0,00
g1	Utenze giornaliere: Banche di mercato beni durevoli	0	0,30	0,00
g2	Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0	0,30	0,00
g3	Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria	0	0,30	0,00
g4	Utenze giornaliere: Banche di mercato generi alimentari	0	0,30	0,00
		1.391		417,30

NORD	X
CENTRO	
SUD	

Tabella Ka			
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o più	1,30	1,21	1,10

Utilizzato
0,84
0,98
1,08
1,16
1,24
1,30

Tabella Kc						
Categoria	NORD		CENTRO		SUD	
	min	max	min	max	min	max
1	0,32	0,51	0,34	0,66	0,29	0,52
2	0,67	0,80	0,70	0,85	0,44	0,74
3	0,38	0,63	0,43	0,62	0,66	0,75
4	0,30	0,43	0,23	0,49	0,34	0,52
5	1,07	1,33	1,02	1,49	1,01	1,55
6	0,80	0,91	0,65	0,85	0,85	0,99
7	0,95	1,00	0,93	0,96	0,89	1,20
8	1,00	1,13	0,76	1,09	0,90	1,05
9	0,55	0,58	0,48	0,53	0,44	0,63
10	0,87	1,11	0,86	1,10	0,94	1,16
11	1,07	1,52	0,86	1,20	1,02	1,52
12	0,72	1,04	0,68	1,00	0,78	1,06
13	0,92	1,16	0,92	1,19	0,91	1,45
14	0,43	0,91	0,42	0,88	0,41	0,86
15	0,55	1,09	0,53	1,00	0,67	0,95
16	4,84	7,42	5,01	9,29	5,54	8,18
17	3,64	6,28	3,83	7,33	4,38	6,32
18	1,76	2,38	1,91	2,66	0,57	2,80
19	1,54	2,61	1,13	2,39	2,14	3,02
20	6,06	10,44	6,58	10,89	0,34	10,88
21	1,04	1,64	1,00	1,58	1,02	1,75
sc1						
sc2						
sc3						
sc4						
sc5						
g1	1,09	1,78	1,08	1,59	1,19	1,67
g2	4,84	7,42	5,01	9,29	5,54	8,18
g3	3,64	6,28	3,83	7,33	4,38	6,32
g4	3,50	6,92	3,48	6,58	3,35	8,24

Utilizzato	
min	max
0,32	0,51
0,67	0,80
0,38	0,63
0,30	0,43
1,07	1,33
0,80	0,91
0,95	1,00
1,00	1,13
0,55	0,58
0,87	1,11
1,07	1,52
0,72	1,04
0,92	1,16
0,43	0,91
0,55	1,09
4,84	7,42
3,64	6,28
1,76	2,38
1,54	2,61
6,06	10,44
1,04	1,64
1,09	1,78
4,84	7,42
3,64	6,28
3,50	6,92

Tabella Kd						
Categoria	NORD		CENTRO		SUD	
	min	max	min	max	min	max
1	2,60	4,20	2,93	5,62	2,54	4,55
2	5,51	6,55	5,95	7,20	3,83	6,50
3	3,11	5,20	3,65	5,31	5,80	6,64
4	2,50	3,55	1,95	4,16	2,97	4,55
5	8,79	10,93	8,66	12,65	8,91	13,64
6	6,55	7,49	5,52	7,23	7,51	8,70
7	7,82	8,19	7,88	8,20	7,80	10,54
8	8,21	9,30	6,48	9,25	7,89	9,26
9	4,50	4,78	4,10	4,52	3,90	5,51
10	7,11	9,12	7,28	9,38	8,24	10,21
11	8,80	12,45	7,31	10,19	8,98	13,34
12	5,90	8,50	5,75	8,54	6,85	9,34
13	7,55	9,48	7,82	10,10	7,98	12,75

Utilizzato	
min	max
2,60	4,20
5,51	6,55
3,11	5,20
2,50	3,55
8,79	10,93
6,55	7,49
7,82	8,19
8,21	9,30
4,50	4,78
7,11	9,12
8,80	12,45
5,90	8,50
7,55	9,48

14	3,50	7,50	3,57	7,50	3,62	7,53
15	4,50	8,92	4,47	8,52	5,91	8,34
16	39,67	60,88	42,56	78,93	48,74	71,99
17	29,82	51,47	32,52	62,31	38,50	55,61
18	14,43	19,55	16,20	22,57	5,00	24,68
19	12,59	21,41	9,60	20,35	18,80	26,55
20	49,72	85,60	55,94	92,55	3,00	95,75
21	8,56	13,45	8,51	13,42	8,95	15,43
sc1						
sc2						
sc3						
sc4						
sc5						
g1	8,90	14,58	9,90	14,63	10,45	14,69
g2	39,67	60,88	42,56	78,93	48,74	71,99
g3	29,82	51,47	32,52	62,31	38,50	55,61
g4	28,70	56,78	32,00	60,50	29,50	72,55

3,50	7,50
4,50	8,92
39,67	60,88
29,82	51,47
14,43	19,55
12,59	21,41
49,72	85,60
8,56	13,45
8,90	14,58
39,67	60,88
29,82	51,47
28,70	56,78

COMUNE di Pila

Provincia di Vercelli

PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI

A. Premessa

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi.

Quest'ultimo infatti, che entrerà nel nostro ordinamento il 1° Gennaio 2013, è composto in realtà da due parti: una tassa che deve coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani e una maggiorazione destinata a coprire, peraltro senza un particolare vincolo di destinazione, una parte dei costi dei cosiddetti servizi indivisibili (es. manutenzione delle strade, pubblica illuminazione ecc.), dei servizi cioè rivolti alla generalità dei cittadini o di chi comunque vive o lavora sul territorio del Comune di Pila e ne usufruisce quindi dei servizi.

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e come previsto dall'art. 14 comma I del D.L. 201/2011, che ha istituito il tributo, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

La TARES, infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri della TARSU.

Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n.158/1999 citato.

La TARES ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti ai rifiuti conferiti.

Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento.

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive.

Le tipologie di rifiuto rientrano nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.

B. Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Pila, al solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo.

I. Spazzamento strade

Il servizio di pulizia e lo spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le vie, le piazze ed i parcheggi comunali.

La pulizia manuale è effettuata con frequenza settimanale.

Il servizio è dato in appalto a ditta esterna.

In tale servizio è inoltre compreso l'obbligo di:

- spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti la cui presenza dovrà essere segnalata all'Ufficio dell'Ente;
- provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnesse del manto stradale, dei vialetti pedonali o lungo i muri, con frequenza minima di n. 3 interventi annui da effettuarsi secondo un calendario che dovrà essere concordato di anno in anno con l'Amministrazione comunale;
- raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette stradali;
- rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui parcheggi;

Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il servizio di vuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di raccolta foglie, oltre naturalmente ai servizi straordinari in occasione di manifestazioni ecc.

2. Raccolta dei rifiuti

Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema ad isole ecologiche in cui vengono suddivise le seguenti tipologie di rifiuti: carta, vetro, plastica ed indifferenziati.

La raccolta dei rifiuti ha frequenza bisettimanale. La frazione verde viene raccolta in appositi containers localizzati in area comunale durante i mesi da maggio ad ottobre.

Tutti i rifiuti solidi urbani vengono trasportati presso impianti di smaltimento autorizzati e indicati dal Consorzio obbligatorio CO.Ve.Var.

3. Piattaforma ecologica

La Piattaforma Ecologica presso il Centro Multi Raccolta con sede in Roccapietra di Varallo Sesia osserva i seguenti orari di apertura, nei quali la custodia e il servizio sono garantiti da personale esterno:

Martedì 8.00-12.00,14.00-16

Giovedì 8.00-12.00,14.00-16

Sabato 8.00-12.

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO CONFERIBILE	CONDIZIONI DEL MATERIALE CONFERITO
Carta cartone	Non sono conferibili : carta sporca o unta, carta unita a materiali plastici. Tali frazioni estranee dovranno essere debitamente conferite negli appositi contenitori ad esse dedicati
Vetro e alluminio (es: bottiglie e lattine)	Debitamente puliti e svuotati dei materiali che ne pregiudicherebbero il regolare conferimento finale
Contenitori in plastica	Debitamente piegati e ridotti di volume, puliti e svuotati dei materiali che ne pregiudicherebbero il regolare conferimento finale
Materiali ingombranti	Saranno accettati se non provenienti da uso industriale o dall'attività produttiva

4. Statistiche

Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati smaltiti per conto del Comune di Pila nel 2012, specificando il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata.

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA

DESCRIZIONE	QUOTA RACCOLTA (Tonnellate / Anno)
Rifiuti urbani non differenziati	55,79

RACCOLTA DIFFERENZIATA	
DESCRIZIONE	QUOTA RACCOLTA (Tonnellate / Anno)
Carta e cartone	6,380
Vetro	0,089
Rifiuti ingombranti	2,649
Imballaggi in carta e cartone	3,344
Imballaggi in plastica	4,028
Imballaggi in vetro	14,934
Legno	1,551
Metallo	0,239
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	1,277
Plastica	0,017
Sfalci e potature	10,745
Frazione organica	2,302
Legno imballaggi	0,077

5. Modello gestionale

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto concerne lo smaltimento.

Tutte le strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o dell'impresa che svolge il servizio di raccolta.

Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune ma dell'impresa che gestisce il servizio.

C. Aspetti economici

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti e Servizi (TARES), in attuazione di quanto prescritto dall'art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella L. 214/2011. Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato I del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui il D.L. 201/2011 rimanda.

Si ricorda che questa analisi riguarda solamente la parte del nuovo tributo riferita alla gestione dei rifiuti, mentre la maggiorazione per i servizi indivisibili è determinata in maniera fissa dal Comune, e quindi per essa si rimanda al regolamento per l'applicazione della TARES.

Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo.

Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2013 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile.

1) Definizioni

Il Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG):

In tali costi sono compresi:

a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche= CSL

Il costo è stato rilevato da specifica voce contenuta all'interno del contratto per la raccolta dei rifiuti, maggiorato del relativo smaltimento

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

E' dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, decurtato del valore di cui alla voce CSL e decurtato delle quote di costo relative al personale dell'impresa appaltatrice e ai costi di ammortamento della stessa, rilevati rispettivamente alle voci CGG e CK

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS

Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, decurtato delle quote di costo relative al personale e ai costi di ammortamento degli impianti di smaltimento, rilevati rispettivamente alle voci CGG e CK

d) Altri Costi= AC

Costo del servizio di monitoraggio del territorio

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale= CRD

f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR

In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione del servizio della raccolta differenziata e della gestione della piattaforma ecologica

A dedurre da tali costi, vanno considerati:

g) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD

Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta differenziata, al netto dell'IVA

h) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche= RCS

Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo

Nel computo dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti non sono inclusi i costi degli imballaggi, non considerati rifiuti urbani.

II) Costi Comuni (CC)

In tali costi sono compresi:

a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC

Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea (compenso alla banca per l'invio dei moduli di pagamento e le fasi di incasso e rendicontazione) che coattiva (compensi al concessionario)

b) Costi Generali di Gestione = CGG

Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi e del Servizio Ecologia, maggiorato del costo stimato del personale delle imprese che effettuano i servizi di raccolta e smaltimento

c) Costi Comuni Diversi= CCD

Rateo annuo del costo della procedura di gara per l'appalto del servizio di raccolta rifiuti.

III Costi d'Uso del Capitale (CK)

Valore annuo dell'ammortamento, sono a carico del bilancio delle imprese appaltatrici dei servizi per gli impianti o mezzi di loro proprietà

Si precisa che l'IVA è stata detratta solo dai ricavi provenienti dalla raccolta differenziata, in quanto tale entrata è considerata di natura commerciale e genera quindi un'imposta a debito che va versata all'erario. Al contrario, i costi di gestione dei rifiuti non sono considerati servizi di natura commerciale e quindi l'IVA non può essere recuperata rimanendo un costo per il Comune. La nuova TARES ha natura tributaria, e pertanto non prevede, analogamente a quanto accadeva con la TARSU, l'applicazione dell'IVA. Si precisa inoltre che il valore del costo del personale e degli ammortamenti delle imprese appaltatrici è stato stimato seguendo i criteri contenuti nell'allegato I del D.P.R. n. 158/1999.

2) Calcolo totale tariffa

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani

Costi ciclo servizi (CGIND)	22.493,42+
Costi ciclo raccolta differenziata (CGD)	22.960,23+
Costi comuni imputabili all'attività (CC)	4.428,46 +
Costi d'uso del capitale (CK)	2.487,00=
Totale	52.369,11

3) Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali delle voci di costo sopra elencate concorrono a determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa) e quali la parte variabile (da coprire attraverso la parte variabile della tariffa).

Il D.P.R. 158/1999 effettua questa distinzione nel seguente modo:

La Tariffa si compone quindi di due parti:

TPF+TPV

La parte fissa TPF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\text{TPF} = \text{CSL} + \text{CARC} + \text{CGG} + \text{CCD} + \text{AC} + \text{CK}$$

La parte variabile TPV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\text{TPV} = \text{CRT} + \text{CTS} + \text{CRD} + \text{CTR}$$

Il risultato dei metodi suddetti, è:

Totale parte fissa:

CSL	6.997,00+
CARC	4.000,00+
CGG	428,46+
CCD	0,00+
AC	607,33+
CK	2487,00=
Totale TPF	14.519,79

Totale parte variabile

CRT	9.247,76+
CTS	5.641,33+
CRD	21.439,57+
CTR	3.494,24 -
PRD	=
Totale (maggiorato dell'inflazione) TPV	37.849,32
Totale tariffe TPF+TPV	52.369,11

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili).

Riepilogando, il costo complessivo che nel 2013 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di €52.369,11.

Tale diversa suddivisione sarà più evidente fra le diverse utenze domestiche, poiché all'ammontare dei metri quadrati dell'appartamento si affiancherà anche il parametro del numero dei componenti, prima non rilevante (tranne che per le abitazioni con unico occupante).

Analogamente, dalle tabelle sopra riportate risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la parte fissa della tariffa (TPF) è pari ad € 14.519,79 mentre quello riferito ai costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della tariffa (TPV), è di € 37.849,32.

Nel regolamento sono definiti i criteri per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

E' stata prevista nel Regolamento la sottocategoria 16.1 Bar e Ristoranti al fine di non penalizzare eccessivamente tali attività commerciali, considerando le giornate di maggior affluenza turistica nel periodo estivo ed invernale come segue:

dalla metà del mese di luglio alla fine del mese di agosto : giorni 45

dal mese di dicembre sino alla metà del mese di gennaio: giorni 45

per un totale di 90 giorni a cui vanno a sommarsi i fine settimana considerati maggiormente lavorativi nel restante periodo dell'anno per un totale di 75 giorni. Vengono quindi considerati giorni utili per gli esercizi pubblici un totale di 165 giorni.

Poiché nel Comune non esistono esercizi pubblici rientranti nelle sole categorie Bar o Ristoranti ma esercizi che effettuano somministrazione di alimenti e bevande come Bar e Ristoranti si è operata una media tra i coefficienti di parte variabile delle due categorie sulla base del totale dei metri quadri così individuati:

Cat. 16 mq. 258

Cat. 17 mq. 77 totale mq. 355

Al fine di creare la sottocategoria 16.1 Bar e Ristoranti con il seguente coefficiente:

la media dei coefficienti $Kd_{16}+Kd_{17}$ (39,67+29,82) moltiplicato per il totale di giorni utili (165) diviso 365 (giorni dell'anno) = Kd 15,71.

Utenza domestica

comp.n.f.	Parte fissa		Parte variabile	
	Ka	Tariffa al mq €/mq	Kb	Tv x nucleo €
1	0,84	0,33632	1,00000	50,47822
2	0,98	0,39237	1,80000	90,86079
3	1,08	0,43241	2,00000	100,95643
4	1,16	0,46444	2,20000	111,05208
5	1,24	0,49647	2,90000	146,38683
6 e magg	1,30	0,52049	3,40000	171,62594

Utenza non domestica

	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Parte fissa		Parte variabile	
		Kc	tar. al mq	Kd	tar. al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cult	0,32	0,08353	2,60	0,95152
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,17489	5,51	2,01649
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,09919	3,11	1,13817
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,07831	2,50	0,91492
5	Alberghi con ristorante	1,07	0,27930	8,79	3,21687
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,20883	7,49	2,74111
7	Case di cura e riposo	0,95	0,24798	7,82	2,86188
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,26103	8,21	3,00461
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,14357	4,50	1,64686
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, f	0,87	0,22710	7,11	2,60204
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,27930	8,80	3,22053
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,	0,72	0,18794	5,90	2,15922
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,24015	7,55	2,76307
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,11224	3,50	1,28089
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,14357	4,50	1,64686
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	1,26339	39,67	14,51802
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,95015	29,82	10,91322
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e for	1,76	0,45942	14,43	5,28094
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,40199	12,59	4,60756
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	1,58185	49,72	18,19601
21	Discoteche, night club	1,04	0,27147	8,56	3,13270
22	Bar e ristoranti	1,92	0,50032	15,71	5,74816